









PROTOCOLLO D'INTESA SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI CONCERNENTI IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115).

Il Presidente *pro tempore* del Tribunale di Sorveglianza, i Magistrati di Sorveglianza, il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise, i Presidenti *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, di Isernia e di Larino si sono riuniti -su convocazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza diramata con nota del 20 febbraio 2018 prot. n. 225- il 7 marzo 2018, il 4 aprile 2018 e l'8 maggio 2018 presso gli Uffici di detto Tribunale (All. n. 1, 2 e 3).

In detti incontri si è proceduto a reperire e definire prassi virtuose tese -nell'assoluto rispetto delle disposizioni di legge come interpretate dalla Corte di Cassazione- ad individuare modalità e tempi che assicurino una più celere e sollecita definizione dei procedimenti collegiali e monocratici in materia di patrocinio a spese dello Stato.

LE PARTI:

- dott. Giuseppe Mastropasqua Presidente pro tempore del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso;
- dott.ssa Anna Gonnella Magistrato di Sorveglianza di Campobasso;
- dott. Francesco Mario Fiore Magistrato di Sorveglianza di Campobasso;
- dott. Vincenzo Tarroux Direttore Regionale pro tempore dell'Agenzia delle Entrate del Molise;
- avv. Demetrio Rivellino Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Campobasso;
- avv. Maurizio Carugno Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Isernia;
- avv. Marco D'Errico Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Larino;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Me de

Bigo.

- <u>1.</u> Il difensore della parte, che intende chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, s'impegna preferibilmente a depositare in cancelleria la relativa istanza contestualmente alla presentazione della domanda oggetto del procedimento principale.
- <u>2.</u> Il difensore della parte, che intende chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in riferimento ad un procedimento instaurato *ex officio*, s'impegna preferibilmente a depositare in cancelleria la relativa istanza appena venga a conoscenza della pendenza del procedimento principale.

Art. 2 – Tempistica relativa all'istruttoria del procedimento

- 1. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza territorialmente competenti trasmettono i rispettivi rapporti informativi -sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali relative all'anno fiscale, per il quale la parte istante avrebbe dovuto presentare *ex lege* l'ultima dichiarazione dei redditi- entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Cancelleria dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dei relativi allegati.
- 2. Qualora detti rapporti informativi non pervengano entro il suddetto termine di 60 giorni, il giudice adotta apposito provvedimento di sollecito a trasmetterli entro ulteriori 30 giorni.

Art. 3 – Emissione del provvedimento di liquidazione delle spese e delle competenze professionali in favore del difensore

- 1. Il giudice competente, su istanza dell'interessato, emette il decreto di liquidazione delle spese e delle competenze professionali -subito dopo la trasmissione dei rapporti informativi sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali relative alla parte istante- al termine di ciascuna fase o grado del procedimento principale e comunque all'atto di cessazione dell'incarico e contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce l'istanza.
- 2. Il difensore della parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si impegna ad emettere e depositare in cancelleria la fattura di pagamento delle spese e delle competenze professionali soltanto all'esito degli accertamenti sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali e -se venga incardinato procedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio- dopo la definizione di questo.
- 3. Conseguentemente, in virtù di quanto testé previsto, il giudice competente stabilisce nel decreto di liquidazione che la fattura di pagamento delle spese e delle competenze professionali può essere emessa dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato- soltanto all'esito degli accertamenti disposti sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali e, qualora sia incardinato procedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio, dopo la definizione di questo.

Art. 4 - Operatività del Protocollo

1. Il *Protocollo d'intesa* si applica alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riferite a tti i procedimenti principali instaurati -a far data dal giorno della sua sottoscrizione- davanti al Tribunale Sorveglianza e all'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso.

rt. 5 – Oneri e pubblicità

<u>1.</u> Il *Protocollo d'intesa* non comporta *ex se* alcun onere economico per le Amministrazioni pubbliche e er le altre parti, che lo sottoscrivono.

<u>2.</u> Le parti, che sottoscrivono il Protocollo d'Intesa, si impegnano a diffonderlo mediante pubblicazione ii rispettivi siti *online* e secondo altre modalità autonomamente individuate.

ampobasso, 8 maggio 2018.

FIRMA

ott. Giuseppe Mastropasqua – Presidente Tribunale di Sorveglianza

ott. Sa Anna Gonnella – Magistrato di Sorveglianza

ott. Francesco Mario Fiore – Magistrato di Sorveglianza

ott. Vincenzo Tarroux – Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise

vv. Demetrio Rivellino - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Campobasso

vv. Maurizio Carugno - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Isernia

vv. Marco D'Errico - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Larino

Walle Motore

Motore

ott. Vincenzo Tarroux – Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise

vv. Demetrio Rivellino - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Isernia